

FOGLIO INFORMATIVO

LIBRETTO DI RISPARMIO LIBRETTO VINCOLATO 12 MESI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOC. COOP.

PETERWEG 6 - 39040 - FUNES

Tel: 0472/975160

E-Mail: cra.funes@raiffeisen.it

PEC: pec08094@raiffeisen-legalmail.it

Sito internet: www.raiffeisen.it/funes

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3856.2.0

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COSA È IL LIBRETTO DI RISPARMIO

Con il deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato a scadenza determinata).

Al deposito a risparmio è collegato un libretto nominativo che deve essere esibito ad ogni operazione e sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati.

I prelevamenti possono essere eseguiti dall'intestatario del rapporto o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

Rischi principali (generici e specifici):

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.]

In applicazione della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), emanata per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, a partire dal 01.01.2016 i depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte eccedente l'importo di € 100.000 possono essere sottoposte al c.d. "Bail-in". Pertanto, tali depositi, in caso di risoluzione della Banca, potrebbero essere utilizzati per coprire le perdite della Banca nell'ordine dopo che siano stati utilizzati i) azioni ed altri strumenti rappresentativi di capitale ii) obbligazioni subordinate e iii) obbligazioni non subordinate e depositi interbancari e delle grandi imprese.

Informazioni dettagliate sono contenute nel foglio "Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie", a disposizione in tutte le filiali della Banca e consultabile sul sito internet della Banca (www.raiffeisen.it/funes).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Vincolo

Il deposito è vincolato per 12 mesi.

VOCI DI COSTO

Tasso al lordo della ritenuta fiscale (nella misura prevista dalla legge)

Interessi creditorî a tasso fisso

Tasso creditore annuo nominale	1,00 per cento
Valore del tasso, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione annuale degli interessi pari al	1,00 per cento
Penalità sugli importi prelevati in anticipo rispetto alla scadenza del vincolo (considerando il periodo di tempo fino alla scadenza e al massimo nella	2,000 per cento

misura degli interessi netti)	
Spese	
Comunicazione su supporto cartaceo di cui alle norme sulla trasparenza	1,00 euro
Consegna di documenti (per documento)	5,00 euro
Ricerca per ordine del Cliente (per ora)	55,00 euro

Imposte	
Imposta di bollo	nella misura prevista dalla legge

Limite giornaliero	
Limite disponibile giornaliero	15.000,00 euro
Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero	3 giorni di banca

Capitalizzazione degli interessi	
Gli interessi vengono capitalizzati il 31/12 di ciascun anno.	
Il calcolo degli interessi avviene sulla base dell'anno solare (365 giorni).	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se il libretto non è vincolato, al Cliente ed alla Banca spetta il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Se il libretto è vincolato a scadenza determinata per questo periodo non è possibile recedere dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale cessa con la restituzione del libretto di risparmio. La chiusura è immediata, se il limite disponibile giornaliero non è superato, altrimenti il preavviso è di 15 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOC. COOP., PETERWEG 6, 39040 FUNES, pec08094@raiffeisen-legalmail.it, cra.funes@raiffeisen.it, fax:).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati in conto, producendo ulteriori interessi.
Spese di liquidazione	Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso la CASSA RAIFFEISEN DI FUNES SOC. COOP. sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro (2).
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3).
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio:	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 d) 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024
Valuta del rimborso:	Euro
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Via Massimo d'Azeglio, 33, 00184 Roma Tel.: +39 06/72079001 Fax: 06/72079020 - 06/72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni:	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari**(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito.**

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 euro. Il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(3) Limite di protezione per conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Via Massimo d'Azeglio, 33, 00184 Roma

Tel.: +39 06/72079001, fax 06/72079020 - 06/72079030

E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it

Sito internet: www.fgd.bcc.it.

Il FGD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 euro) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che

ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.